Condoni 2003 - Ulteriori precisazioni dell`Agenzia delle Entrate

24 Marzo 2003

Con la Circolare n.17/E del 21 marzo 2003, l'Agenzia delle Entrate è di nuovo intervenuta per fornire chiarimenti sulla corretta applicazione delle disposizioni di sanatoria fiscale della Finanziaria 2003 (legge 289/2002).

Il suddetto pronunciamento fa seguito ad una precedente Circolare dell'Agenzia, la n.12/E del 21 febbraio scorso (Cfr. Le sanatorie fiscali della legge finanziaria 2003 – Modifiche normative e chiarimenti ministeriali del 28 febbraio 2003) ed approfondisce, tra le altre, le tematiche relative al principio di irrilevanza delle perdite risultanti dalle dichiarazioni originarie, nell'ipotesi di "condono tombale"" (art.9, legge 289/2002).

In tal ambito, vengono forniti i seguenti chiarimenti:

1. Irrilevanza delle perdite utilizzate nel periodo di imposta in cui si sono generate:

- Ø se il contribuente è titolare di soli redditi di impresa, i periodi d'imposta in cui la perdita si è generata si definiscono, ai sensi del comma 7 dell'art.9, con il versamento del minimo (ossia 400, 500 o 600 euro, in relazione all'ammontare dei ricavi);
- Ø se il contribuente è titolare anche di altri redditi, l'importo dovuto per la definizione deve essere calcolato facendo riferimento all'imponibile originariamente dichiarato, aumentato della perdita utilizzata, su cui devono essere applicare le aliquote di cui al comma 2, lett.(a, dello stesso art.9 (8%, 6% o 4%).

2. Irrilevanza delle perdite riportate a nuovo. In particolare, il principio opera:

- Ø in relazione alle perdite che, generate a partire dal periodo d'imposta 1997, sono state utilizzate in anni successivi nell'ambito dei periodi d'imposta definibili ai sensi dell'articolo 9. In tal caso, per le annualità definite (nei quali sia stata utilizzata una perdita riportata da anni precedenti) vi è l'obbligo di ricalcolare l'imposta lorda su cui applicare le percentuali previste dal comma 2 dello stesso art.9 (8%, 6% o 4%);
- Ø ed in relazione alle perdite riportabili a partire dal periodo d'imposta successivo all'ultimo definibile (quindi, nel caso di esercizio coincidente con l'anno solare, a decorrere dal periodo d'imposta 2002). Ciò implica che, per le annualità successive all'ultima definibile, le perdite ancora disponibili non possono essere utilizzate.

Al principio di irrilevanza delle perdite fanno eccezione:

- Ø le perdite divenute definitive, in quanto originate in periodi d'imposta che non possono più costituire oggetto di rettifica (ossia antecedenti al 1997);
- Ø le perdite di esercizio utilizzate in periodi di imposta definiti in base al comma 3-bis dello stesso art.9 (ossia attraverso il pagamento degli importi forfetari di 500 euro, per i soggetti congrui e coerenti per gli studi di settore e congrui per i parametri e di 700 euro per i contribuenti congrui ma non coerenti rispetto agli studi di settore);
- Ø le perdite derivanti dall`applicazione della detassazione "Tremonti bis" (di cui all`art.4 della legge 383/2001), per la quota di perdita generata dalla variazione in diminuzione effettuata ai sensi della predetta legge;
- Ø le perdite risultanti dalle dichiarazioni originarie oggetto di definizione automatica ai sensi del medesimo art.9, comma 7, per le quali viene pagata una somma pari al 10% delle stesse.

Infine, nell'ambito dello stesso pronunciamento, l'Agenzia ha chiarito che il "principio dell'errore scusabile", sancito a livello normativo solo con riferimento alla "chiusura delle liti fiscali pendenti" (in particolare, dall'art.16, comma 9, della legge 289/2002), può trovare applicazione anche per le altre procedure di sanatoria fiscale previste dalla legge 289/2002. Ciò implica, quindi, che nel caso in cui il versamento effettuato, ai fini del perfezionamento delle diverse forme di definizione agevolata, risulti inferiore a quello realmente dovuto a causa di un errore "scusabile"" del contribuente (ossia indotto da obiettive condizioni di incertezza sulla corretta determinazione delle somme da versare, non eliminabile mediante l'impiego della normale diligenza), è consentita la regolarizzazione del pagamento stesso, entro trenta giorni dalla data del ricevimento della relativa comunicazione dell'Ufficio.

4584-Circolare n.17-E del 21 marzo 2003.pdfApri